



COMUNE DI ADELFA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 25/07/2019

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to CAMPANELLA ROCCO

f.to Dott. BRUNO Giuseppe

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Principi e finalità

Art. 3 – Competenze del Sindaco

Art. 4 – Ufficio Tutela animali

TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Ambito di applicazione

Art. 6 – Esclusioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione di animali

Art. 8 – Conduzione e maltrattamento di animali

Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona

Art. 10 – Abbandono di animali

Art. 11 – Avvelenamento di animali

Art. 12 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Art. 13 - Detenzione di animali nelle abitazioni

Art. 14 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

Art. 15 - Esposizione di Animali in esercizi commerciali fissi e ambulanti

Art. 16 – Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

Art. 17 - Divieto di accattonaggio con animali

Art. 18 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

Titolo IV - CANI

Art. 19 – Identificazione e registrazione dei cani

Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali

Art. 21 - Divieto di detenzione a catena

Art. 22 - Dimensioni dei recinti

Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani

Art. 25 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

Art. 26 - Obbligo di raccolta e rimozione deiezioni

Art. 27- Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

Art. 28 – Canile Sanitario e Rifugi

Art. 29 - Detenzione dei cani da guardia

Art. 30 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

TITOLO V - GATTI

Art. 31- Definizione dei termini usati nel presente titolo

Art. 32- Status dei gatti liberi e delle colonie feline

Art. 33- sterilizzazione: compiti dell' Azienda Sanitaria e del Comune

Art. 34- Detenzione dei gatti di proprietà

Art. 35- Colonie feline e gatti liberi

Art. 36- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Art. 37 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Art. 38- Alimentazione dei gatti

Art. 39- Custodia gatti vaganti

TITOLO VI – VOLATILI

Art. 40- Detenzione di volatili

Art. 41 –Tutela dei volatili ornamentali e dimensioni delle gabbie

Art. 42- Della popolazione di colombi

TITOLO VII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 43 - Fauna selvatica

Art. 44 – Fauna esotica

Art. 45 – Sanzioni accessorie

Art. 46 – Vigilanza

Art. 47 - Incompatibilità e abrogazione di norme

Art. 48 - Norme Transitorie

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Adelfia, attraverso il presente regolamento intende promuovere il benessere e la tutela degli animali presenti nel territorio di competenza nel rispetto dei principi e gli indirizzi fissati dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 2 – Principi e finalità

1. Il Comune, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

3. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

4. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

5. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

6. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e con quelle di Volontariato e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.

7. Il Comune di incoraggia, nel suo territorio, la Pet Therapy e ogni altra attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego degli animali.

Art. 3 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 – Ufficio Tutela degli animali

1. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi, riconoscendo validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

2. L'amministrazione comunale istituisce un apposito Ufficio per la Tutela degli Animali, aperto al pubblico, in seno al Comando della Polizia Locale, con personale amministrativo a ciò dedicato che, unitamente alle altre Forze dell'Ordine e alle Associazioni riconosciute dalla Regione per tale scopo, vigila e controlla affinché vi sia il rispetto delle regole che garantiscono i diritti degli animali, attuando le attività conseguenti alle politiche per i diritti degli stessi. Vigila sull'attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, raccogliendo le segnalazioni e gli esiti degli accertamenti svolti dagli Organi competenti.

3. L'Ufficio per la tutela degli animali, nello svolgimento delle proprie attività, opera in stretta collaborazione con le autorità sanitarie e con la Polizia Locale. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Bari, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con le Università di Bari, con l'Istituto Zooprofilattico.

4. L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza, a titolo gratuito, di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune nel settore della tutela ed assistenza agli animali. A tal fine sarà data informazione di una utenza telefonica di riferimento ed un indirizzo di posta elettronica. Presso l'Ufficio sarà possibile avere tutti i riferimenti normativi che tutelano gli animali.

5. Il Comune si impegna affinché le modifiche degli assetti del territorio tengano conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuovendo e sostenendo iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

2. Le norme previste dai successivi articoli 7,8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, che viene così definito.

3. la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione di cui alla L.14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

4. la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 – Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di studio e sperimentazione;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa.
4. Fermi restando tutti gli obblighi di legge, per cui è fatto divieto recare molestie olfattive o acustiche ai vicini di casa, e contestualmente corre l'obbligo di provvedere a tenere puliti e salubri gli ambienti in caso di escrementi, oltre al divieto di recare disturbo alla quiete pubblica delle persone che vivono attorno, il numero massimo di cani ammessi in civile abitazione è pari a cinque (5) . Il numero massimo di gatti ammesso è pari a dieci (10). Sono esclusi i cuccioli per il tempo necessario allo svezzamento e comunque per un periodo massimo non superiore a settantacinque giorni (75). Laddove vi sia compresenza, in civile abitazione, di cani e gatti, il numero massimo di animali non può comunque essere superiore a dieci. (10).
5. E' fatto obbligo a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, in una civile abitazione, un numero massimo di animali superiore a quelli previsti nel presente articolo, di richiedere autorizzazione. L' Autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previo rilascio di preventivo parere vincolante favorevole della ASL competente. Il parere sanitario dovrà essere richiesto dal richiedente e, pena inammissibilità della domanda, allegato alla stessa.

Art. 8 – Conduzione e maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva aereazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee. Cibo e acqua devono essere forniti in quantità e frequenza consone a garantire il benessere dell'animale.
3. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. I cani lasciati temporaneamente su terrazze o balconi, devono avere sempre a disposizione zona ombreggiata e devono sempre avere a disposizione acqua.
4. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. È vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
8. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
9. È vietato su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

10. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
11. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
12. È vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
13. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. È consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo.
14. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, devono essere identificati con l'inserimento del microchip.
15. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
16. È vietato l'utilizzo non autorizzato di gabbie trappola, su tutto il territorio comunale; l'autorizzazione preventiva è rilasciata dall' Ufficio Competente, unicamente ai soggetti a ciò preventivamente individuati
17. È vietato su tutto il territorio del Comune di l'uso dei collari elettrici.
18. È vietato a chiunque lasciare liberi cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
19. I cani vanno condotti al guinzaglio e devono in ogni istante essere custoditi con diligenza onde evitare ogni rischio e/o danno a persone animali e cose. E' obbligatorio portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
20. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea. In ogni caso, per qualunque evento, il proprietario dell'animale, anche se diverso dal conduttore, è responsabile di ogni azione dell'animale stesso.
21. È vietato aizzare cani e/o altri animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone e degli animali.
22. Chiunque viola il presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 450,00 (P.M.R. €150,00)

Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona

1. È fatto divieto sul territorio comunale, molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti e ove non vi sia pericolo per l'incolumità dell'uomo, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
3. Chiunque viola il comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00)

Art. 10 – Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Chiunque viola il comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00)

Art. 11 – Avvelenamento di animali

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali escludendo le operazioni di deblattizzazione derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. Nella segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
3. Chiunque viola il comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00)

Art. 12 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere realizzate e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, valicarle e/o oltrepassarle con la testa, evitando che possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino sul lato opposto.
2. Chiunque viola il presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 a €300,00 (P.M.R. €100,00)

Art. 13 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, sesto comma, del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali di adozione e approvazione successiva all'approvazione del presente Regolamento non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. I regolamenti condominiali preesistenti adeguano il rispettivo contenuto entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento.
2. La detenzione degli animali deve comunque avvenire nel rispetto dell'esistente impianto normativo, con particolare riguardo al rispetto delle norme igienico sanitarie e al rispetto della quiete, garantendo la serena e pacifica convivenza dei condomini.
3. Chiunque viola il comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €300,00 (PMR €100,00)

Art. 14 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
2. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - aerazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati deve provvedere alla somministrazione di acqua, cibo ed effettuare opportune soste.
3. E' vietata l'esposizione prolungata ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi tali da compromettere il benessere e/o la salute dell'animale.
4. Chiunque viola il comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €150,00 (P.M.R. €50,00)
5. Chiunque viola il comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00)

Art. 15 - Esposizione di Animali in esercizi commerciali fissi e ambulanti

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di quattro ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3, esponendo un apposito avviso alla vetrina del negozio visibile dall'esterno con indicazione dell'orario relativo a tale disposizione. A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o recinti per il riposo degli animali, quando sia trascorso il periodo di esposizione, conformi alle disposizioni di legge. È parimenti sempre vietata l'esposizione di animali sui marciapiedi e sulle aree pubbliche esterne all'attività commerciale fissa.

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale fisso per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e cibo. Le gabbie degli animali devono avere dimensioni idonee affinché sia garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano sempre riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo e acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 42 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di quattro ore giornaliere, sempre protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 42 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. In caso di recidiva e qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, con l'Ordinanza Ingiunzione non può essere applicata una sanzione pecuniaria inferiore al massimo stabilito per le singole violazioni.
6. Alle pescherie è vietato uccidere pesci vivi alla presenza di dell'utenza. I pesci vivi vanno collocati in bacinelle e simili di dimensioni idonee a consentire il nuoto dell'animale.
7. La detenzione di crostacei vivi, come granchi, aragoste, astici, ecc., è autorizzata, purché gli stessi abbiano possibilità di movimento e sia evitata ogni inutile forma di sofferenza e di maltrattamento, anche derivante da dimensioni dei contenitori insufficienti rispetto al numero dei crostacei presenti o appoggiati su basi di appoggio inadeguate a consentire libertà di movimento.
8. Chiunque viola i commi 1,2,3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €150,00 (P.M.R. €50,00)
9. Chiunque viola i commi 6 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 a €300,00 (P.M.R. €100,00)

Art. 16 – Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. Sono autorizzabili unicamente le mostre, le fiere e le esposizioni itineranti che rispettino rigorosamente le vigenti normative a tutela del benessere degli animali.
2. L'autorizzazione igienico sanitaria è rilasciata dal Comune, previa acquisizione di parere favorevole rilasciata dai competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. Il parere va richiesto a cura dell'organizzatore dell'evento e inoltrato al Comune, unitamente alla domanda, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della manifestazione.
3. Nella domanda, andranno obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
 - a) la tipologia della attività da espletare,
 - b) la durata dell'evento;
 - c) il numero massimo degli animali presenti.
4. Nel luogo dell'evento dovranno essere detenuti ed esibiti a richiesta degli organi di controllo, a cura dei singoli proprietari e/o espositori, tutti i documenti, anche sanitari, relativi alla provenienza dell'animale. L'organizzatore dovrà avere nel luogo dell'evento tutta la documentazione amministrativa necessaria che andrà esibita a richiesta degli organi di controllo.
5. L'attendimento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo parere emesso dalla ASL. L'autorizzazione comunale può essere rilasciata unicamente in presenza di area idonea all'allestimento della struttura circense come statuito dall'art 9 della Legge 18/3/1968 n. 337 (G.U. 10/4/1968 n. 93) - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. E' vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma dell'art 9 precitato.

Art. 17 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. In caso di accertamento della pratica di accattonaggio nelle condizioni di cui sopra, gli organi di vigilanza ne dispongono l'immediata cessazione.

3. Gli organi di vigilanza dispongono il sequestro amministrativo, se non ricorrono le condizioni per il sequestro penale ex art. 321 del C.P.P., avviando gli animali rinvenuti presso le strutture municipali o altre convenzionate. Il sequestro deve essere motivato ai fini della confisca facoltativa amministrativa ex art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Chiunque viola il comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00)

Art. 18 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione. Esse hanno l'obbligo di non esporre animali malati e/o stressati. Le adozioni dovranno comunque essere perfezionate in sede, secondo i termini di Legge (es. microchip ecc.).

3. Chiunque viola il comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a €300,00 (P.M.R. €100,00)

Titolo IV - CANI

Art. 19 – Identificazione e registrazione dei cani

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla Regione ed alla ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina.

3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:

a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;

b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.

4. I veterinari di cui al comma 3 devono, contestualmente, all'applicazione del microchip, effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro 15 giorni dal possesso.

6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.

7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

8. Il comune è tenuto ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell'animale.

9. Il sindaco è responsabile delle procedure di cui al comma 8.

10. Il comune dota L'Ufficio Tutela degli Animali di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Il proprietario o il detentore, a qualunque titolo di un cane, ha l'obbligo di garantire all'animale la necessaria attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere, tranne quelli traumatizzati e sofferenti.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno quattro volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art.23.

4 Chiunque viola il comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €150,00 (P.M.R. €50,00)

Art. 21 - Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità.
2. In caso di necessità la catena dovrà essere scorrevole su cavo aereo; cavo collocato ad altezza idonea ad evitare interferenze e/o lesioni a persone ed animali, che consenta, al contempo, ampi movimenti all'animale, in tutte le direzioni. In tale ambito è vietato l'uso del collare a strozzo.
3. Chiunque viola il comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00)

Art. 22 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati otto; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati cinque.
2. Chiunque viola il comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00)

Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, esclusivamente sui cigli pavimentati e non nelle aree verdi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare apposito guinzaglio qualora i cani si trovino nelle strade pubbliche o in luoghi aperti al pubblico.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, ad esempio aree ludico ricreative per bambini; a tal fine devono essere apposti cartelli di divieto.
4. Chiunque viola il comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €150,00 (P.M.R. €50,00)
5. Chiunque viola il comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a €300,00 (P.M.R. €100,00)
6. Chiunque viola il comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00)

Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, al fine di contemperare le esigenze dell'utenza, possono essere individuati, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature, opportunamente delimitate; in tali aree i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la piena responsabilità del proprietario o del conduttore, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
2. negli spazi riservati ai cani è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.
3. Chiunque viola il comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €150,00 (P.M.R. €50,00)
4. Chiunque viola il comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a €300,00 (P.M.R. €100,00)

Art. 25 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

6. Chiunque viola il presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €150,00 (P.M.R. €50,00)

Art. 26 - Obbligo di raccolta e rimozione deiezioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli negli appositi contenitori.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Nei centri storici, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione è fatto obbligo di ripulire e lavare i pavimenti imbrattati dalle deiezioni liquide attraverso l'uso di acqua.

5. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

6. Chiunque viola il comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a €300,00 (P.M.R. €100,00)

7. Chiunque viola i commi 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a €90,00 (P.M.R. €30,00)

Art. 27 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono recuperati dalle A.S.L. o da soggetto autorizzato. Essi saranno condotti presso il canile sanitario e restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura; viceversa se trattasi di cane randagio, lo stesso, dopo la profilassi del caso, andrà collocato nel canile rifugio ovvero reimmesso sul territorio.

2. Ogni segnalazione relativa a cani vaganti sul territorio comunale dovrà essere inoltrata alla Polizia Locale.

3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento.

4. Il Comune riconosce il/i Cane/i collettivo/i (come da art.7 LR 12/95). Sono cani collettivi quelli che vivono permanentemente per strada, in un giardino, in un caseggiato, in un quartiere o rione. Essi saranno curati assistiti, nutriti da una o più persone che provvederanno al loro benessere e saranno sterilizzati a spese del Comune

5. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà, a sue spese, a formalizzare l'adozione definitiva.

6. Il recupero dei cani randagi, la permanenza nel Canile Sanitario e poi nei Rifugi del Comune e/o di Associazioni, la loro profilassi, ed altre attività connesse, sono regolate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

7. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.

8. Il rispetto delle condizioni di benessere degli animali dati in affidamento, può essere accertato tramite controlli da effettuarsi presso il luogo in cui l'animale vive, nel territorio comunale dai soggetti a ciò deputati.

9. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero presso le loro strutture dei cani, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

10. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

Art. 28 – Canile Sanitario e Rifugi

1. Il Comune è tenuto, ai sensi della L.R. 12/95 a dotarsi di un Canile Sanitario (art.8) dove accogliere i cani recuperati in quanto vaganti.

2. La gestione del Canile Sanitario è affidata al Comune ovvero a soggetto terzo. L'assistenza sanitaria deve essere garantita dalla ASL.

3. Il Comune è tenuto ai sensi della vigente normativa, a dotarsi di canile rifugio che può essere gestito dallo stesso o da Associazioni iscritte all'Albo Regionale di cui all'art.13 di sopraddetta Legge.

Art. 29 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.
4. Chiunque viola il comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €150,00 (P.M.R. €50,00)

Art. 30 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di conservare certificazione di provenienza degli animali e registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, per almeno tre anni. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. Premesso che è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati, i possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale.
3. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno tre anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo, di età comunque non inferiore ai 2 mesi (Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali 06.08.2008) dovrà essere già microchippato.
4. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.
5. Chiunque viola il presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00)

TITOLO V - GATTI

Art. 31- Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Art. 32- Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
2. I gatti liberi sono altresì tutelati dalla L.N. n°281/91 e dalla L.R. n°12/95. E' vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
3. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Adelfia che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.
4. Chiunque viola i commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00)

Art. 33 – Sterilizzazione: Compiti dell’Azienda Sanitaria e del Comune

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.
3. Annualmente l'Ufficio Tutela degli Animali, sulla scorta delle esigenze riscontrate sul territorio e delle indicazioni dei gattai/e, individua una lista di gatti da sterilizzare e comunica tale lista alla Azienda Sanitaria, conservando copia degli elenchi di gatti sterilizzati anno per anno.
4. chiunque cattura senza autorizzazione gatti liberi o gatti appartenenti a colonia felina è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00)

Art. 34- Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Chiunque non rispetta il presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00)

Art. 35 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
2. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
3. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, lettieri, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. È vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno (reti, sbarramenti, onduline, ferri spinati ecc.)
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
6. Chiunque in violazione del comma 3 del presente articolo, ostacola od impedisce l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 (P.M.R. €100,00)
7. Chiunque, in violazione del comma 4 del presente articolo, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00)

Art. 36- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L. , le associazioni animaliste, i gattari/e ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sul territorio del Comune.
3. L'elenco delle colonie e la mappatura sul territorio è redatto e aggiornato dall'Ufficio Tutela Animali della Città di ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 37 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune, per garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai e gattaia, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi, previa istanza, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento da parte dell'Ufficio Tutela animali, inserito nel V° Settore Polizia Locale Ufficio Randagismo.

2. i gattai/e operano in sinergia con l'Ufficio Tutela degli Animali, nel rispetto degli indirizzi ricevuti. Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà, alternativamente, la sospensione dell'attività del volontario/a e nei casi che abbiano determinato maggiore gravità il ritiro definitivo del tesserino di riconoscimento. E' previsto l'immediato ritiro nei casi di contrasto con la normativa vigente, senza particolari formalità.

3. Alla/al gattaia/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale nell'ambito degli orari di apertura al pubblico.

4. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 38 - Alimentazione dei gatti

1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

2. I/le gattai/e sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

3. I/le gattai/e che omettono di evitare la dispersione di alimenti e/o che non provvedono alla pulizia necessaria della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €150,00 (P.M.R. €50,00). Alla terza violazione si procede al ritiro del tesserino e conseguente divieto di svolgimento dell'attività.

Art. 39 - Custodia gatti vaganti.

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività anche di sensibilizzazione finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

TITOLO VI – VOLATILI

Art. 40 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

3. Chiunque viola il presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €150,00 (P.M.R. €50,00).

Art. 41 - Tutela dei volatili ornamentali e dimensioni delle gabbie

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.

2. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: il diametro o la diagonale della gabbia dovrà essere tre volte la misura dell'apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

4. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di:

a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;

b) mantenere i volatili legati a trespoli.

4. Chiunque viola il presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €150,00 (P.M.R. €50,00).

5. Chiunque viola il comma 4 del presente articolo, amputando ali o arti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €150,00 a €450,00 (P.M.R. €150,00).

Art. 42 - Della popolazione di colombi

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili la pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche e interventi di tipo meccanico o strutturale tali da realizzare condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

TITOLO VII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 43 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.

7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ufficio Tutela Animali che disporrà i provvedimenti del caso.

Art. 44 - Fauna esotica

1. Si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.

2. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale e sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio veterinario della A.S.L. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.

3. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni. La detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici in via d'estinzione sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in

via di estinzione. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

Art. 45 – Sanzioni accessorie.

1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della Legge 24/11/81, n. 689 e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente regolamento gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro nei casi in cui può essere disposta la confisca amministrativa (facoltativa) e dispongono il sequestro nei casi in cui la confisca amministrativa è resa obbligatoria;

2. A confisca eseguita le strutture di ricovero degli animali procedono all'affido di essi a chiunque ne faccia richiesta;

3. Se non si procede a confisca gli animali devono essere restituiti agli aventi diritto;

4. Se non si è proceduto a sequestro penale per fatti costituenti reato, gli aventi diritto possono chiedere il dissequestro e la restituzione degli animali fino a quando il procedimento amministrativo non si sia concluso, anche prescindendo dall'opposizione al verbale di sequestro ex art. 19 della legge 689/81. La decisione sull'istanza deve comunque tenere conto della personalità del richiedente, del fatto che la restituzione degli animali non serva a reiterare la violazione, nonché della non necessità di procedere a confisca facoltativa.

5. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la cattura, mantenimento e custodia degli animali sequestrati e avviati presso le strutture convenzionate e non convenzionate.

6. Per tutto quanto non previsto, in materia di sequestro e confisca si applicano gli art. 13, 18, 19,20 e 22 della legge 689/81 e il D.P.R 29.7.82 n. 571.

7. Per le altre violazioni ai precetti del presente Regolamento, laddove non puntualmente indicati, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da €50 a €150.

Art. 46 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti ai Corpi di Polizia dello Stato, Il Corpo di Polizia Locale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai sensi dell'art.6 della Legge 189/2004 nonché le G.Z.V. - guardie zoofile volontarie -previste dalla Legge Regionale n.12/95 art.15 e da altra normativa nazionale e regionale.

Art. 47 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali e ordinanze.

2. Nel caso che disposizioni del presente regolamento siano contrastanti con fonti del diritto gerarchicamente superiori, le norme di rango inferiore si disapplicano, a favore della fonte di rango superiore.

Art. 48 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

